

Effetti della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenute modifiche, in un determinato anno, delle condizioni reddituali della parte non abbiente – Possibilità di confermare tale provvedimento per gli anni successivi a quello in cui si è verificata la variazione nel caso in cui il reddito relativo agli stessi rientri nel limite di legge – Esclusione – Possibilità di presentare nuova istanza di ammissione per quegli anni - Sussiste

Nel caso in cui, nel corso del processo, sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la conseguenza è che il provvedimento di ammissione, adottato provvisoriamente dal Consiglio dell'Ordine va revocato ai sensi dell'art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002.

In tal caso va esclusa la possibilità di mantenere il provvedimento di ammissione per gli anni successivi a quello in cui si è verificata la predetta variazione. Ciò non toglie peraltro che l'interessato presenti una nuova domanda di ammissione al beneficio per gli anni, successivi a quelli in cui sia verificata la predetta variazione, qualora il reddito relativo agli stessi rientri nel limite di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002.

(Massime a cura di Massimo Vaccari - Riproduzione riservata)

N.1048/2010 R.G.N.R

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 136, primo comma, D.p.R 115/2002

Pronunciando sull'istanza di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Bo. G., resistente nel procedimento di cui in epigrafe, del CdO degli avvocati di Verona del 24 giugno 2010, avanzata in data 26 marzo 2014 dall'Agenzia delle Entrate di Verona;

letta la memoria difensiva autorizzata depositata in data 3 giugno 2014 dal difensore del Bo.

rilevato che l'istanza merita di essere accolta atteso che l'agenzia delle entrate ha accertato che il reddito imponibile percepito dal Bo. nell'anno di imposta 2011 è stato superiore a quello fissato quale limite per l'ammissione al suddetto beneficio, di euro 503,00 su base annua;

che la modifica delle condizioni reddituali deve considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 136, primo comma, D.p.R. 115/2002, data la sua entità;

che quanto alla richiesta avanzata in via subordinata dal difensore del Bo. di confermare l'ammissione al beneficio per gli anni dal 2012 al 2014 deve affermarsene la infondatezza;

che infatti nessuna disposizione consente al Giudice, che si determini a revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di adottare un simile provvedimento;

che per contro l'art. 136, primo comma, d.P.R. 115/2002 prevede che, quando sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione e il terzo comma della stessa norma stabilisce che la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, con ciò sottintendendo che la revoca valga per il futuro;

che peraltro non compete al giudice valutare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio ma al consiglio dell'ordine al quale il Bo. potrà eventualmente presentare nuova istanza a valere per gli anni successivi al 2011;

P.Q.M

Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta in favore di Bo. G. Con il provvedimento di cui in motivazione a decorrere dall'1 gennaio 2011. Si comunichi all'interessato presso il difensore domiciliatario e all'Agenzia delle entrate di Verona. Manda alla cancelleria di annotare sulla copertina del fascicolo l'adozione del presente provvedimento.
Verona 18 luglio 2014